



## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Sede di Roma**

**Ricorso**

**Per**

**TULLIO ROBERTO TIRABOSCHI** c.f. TRBTLR71D27A794U nato a Bergamo il 27 aprile 1971 e residente in Brembate di Sopra, via delle Rose 24, ma elettivamente domiciliato in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Pelosi c.f. PLSMHL72S27E202A, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del **Ministro pro tempore**, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

**Nonché contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** persona del **Direttore p.t.**, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

**E nei confronti**

di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui al DD 499/2020 c.d.c. A046 per la regione Lombardia in qualità di controinteressati tra cui

**RAFFAELE DE NICOLA** via Piave 56 Azzano S. Paolo (BG)

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

**Per l'annullamento**



- Avviso pervenuto via mail il 12 maggio 2023 dall'USR Lombardia, uff. VII nella persona di Dalila Dell'Italia che comunicava l'avvio del procedimento di esclusione per mancanza di titolo di accesso del candidato
- Del decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 847 del 15.6.23 che riporta elenco esclusi dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 per le c.d.c. A046 ed in particolare nella parte in cui esclude il ricorrente con la seguente motivazione:

*“l'esame di statistica economica è stato sostenuto dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”*

- Decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 884 del 16.6.23 che approva le graduatorie di merito del concorso indetto con DD 21 aprile 2020 n. 499 come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23 per la c.d.c. A046 – scienze giuridico ed economiche, con allegata la graduatoria per la regione Lombardia
- Avviso emesso dall'USR Lombardia il 18/07/2023 n. prot. 19183 di apertura delle operazioni di reclutamento per l'a.s. 2023-24, per la classe di concorso A046
- Nonché quale atto presupposto: del Decreto del Ministero dell'Istruzione Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-4-2020) come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23, in particolare laddove disciplina i requisiti di accesso alla procedura;
- di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

### **Nonché per l'accertamento**

Del diritto del ricorrente ad essere inserito tra i vincitori nella graduatoria per la classe di concorso A046 – scienze giuridico ed economiche per la regione Lombardia

### **e per la condanna**

ad inserire il ricorrente nella suddetta graduatoria del concorso ordinario per la regione Lombardia



\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

### **Premesso**

- In data 30.7.20 il ricorrente inoltrava la domanda per la partecipazione al concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020 e ss.mm.ii. per la classe di concorso A046 – scienze giuridico ed economiche, ove dichiarava il titolo di accesso (laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguita il 1 dicembre 2003), oltre agli altri titoli culturali e i titoli di servizio, dal momento che lo stesso, già inserito da molteplici anni nelle graduatorie provinciali, aveva già svolto numerosi incarichi di supplenza per l'insegnamento nella c.d.c. A046.
- Il ricorrente sosteneva la prova scritta conseguendo un punteggio sufficiente per accedere alla seconda prova (72/100); successivamente sosteneva la seconda prova concorsuale conseguendo il punteggio di 83 /100, risultando pertanto idoneo al superamento della prova concorsuale.
- In data 7 gennaio 2023 il candidato inoltrava via mail la dichiarazione avente ad oggetto i titoli posseduti, come da indicazione dell'USR Lombardia.
- In data 12 MAGGIO 2023 l'Ufficio Concorsi dell'USR Lombardia inoltrava via mail al candidato la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione per mancanza di titolo di accesso con la seguente motivazione "l'esame di statistica economica è stato sostenuto dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso"
- Seguivano diverse mail inviate dal Tiraboschi, in cui chiedeva maggiori chiarimenti in ordine all'idoneità del proprio titolo di studio, laurea magistrale vecchio ordinamento, a prescindere dagli esami integrativi conseguiti successivamente.
- Nonostante i ripetuti tentativi di chiarimento del candidato, l'USR Lombardia inoltrava via mail il 15 giugno il provvedimento di esclusione, confermato dal decreto pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'USR Lombardia, rendendo pertanto necessario adire le vie del presente giudizio.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

### **Ritenuto**



Con il presente atto si impugnano i provvedimenti citati per i motivi di seguito indicati da intendersi in via graduata:

**1. Violazione di legge: violazione art. 21-nonies c.p.c. per omesso esercizio espresso del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di accesso alla classe di concorso A046**

Il ricorrente svolge da anni attività di insegnamento nella scuola secondaria di II grado, previa dichiarazione del titolo di laurea vecchio ordinamento, valutato in più occasioni dal Ministero come idoneo all'accesso alla classe di concorso A046.

A conferma si allegano le graduatorie per le supplenze in cui è stato inserito il docente a partire dall'a.s. 2014/15 nonché i relativi contratti di assunzione a tempo determinato, nonché i provvedimenti di convalida emessi dagli Istituti Scolastici presso cui ha svolto l'attività di insegnamento.

L'amministrazione convenuta aveva quindi già provveduto sull'istanza del privato, riconoscendo la validità del titolo dichiarato per l'accesso alla classe di concorso A046, pertanto il successivo "ripensamento" manifestato nell'ambito della procedura concorsuale, finalizzata all'immissione in ruolo, provoca l'effetto di sovrapporsi indebitamente sull'indirizzo precedentemente assunto mediante un esercizio implicito del potere in autotutela.

In ordine all'obbligo dell'amministrazione di revocare esplicitamente un provvedimento che si assume illegittimo vi è ampia giurisprudenza di cui si riporta<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Conf. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 20/11/2018, n.1978: "La revoca di un provvedimento amministrativo, rappresentando una forma di esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione Pubblica, non può assumere una forma implicita, dovendo necessariamente estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello seguito per l'adozione dell'atto revocando" (massima). In materia edilizia T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 05/11/2021, n.7037 "In applicazione delle previsioni contenute nell'art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, è illegittimo l'operato dell'Amministrazione Comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti di autotutela. Per vero, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l'attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi. Pertanto, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 bis, l. n. 241 del 1990, si consolida la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell'inerzia della P.A.; il che postula che il Comune resistente non può limitarsi a sospendere l'efficacia della SCIA, ma dovrebbe previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell'art. 19, l. n. 241/1990".



in particolare un caso analogo a quello di specie su cui si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa, in ordine all'esclusione da una procedura concorsuale straordinaria per inidoneità del titolo di accesso ad una classe di concorso.

Il Collegio, nella suddetta sentenza (Tar Lazio sede di Roma, sez. III-bis N. 08620/2022 REG.PROV.COLL.), stabiliva che *“all'amministrazione è consentito, in via generale e astratta, di agire in autotutela, al fine di rimuovere ex post i rilevati profili di illegittimità della pregressa azione amministrativa, mediante l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/90, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

*Nell'odierna vicenda, tuttavia, la p.a., attesa la connessione oggettiva e pregiudiziale tra il pregresso servizio con contratti a tempo determinato prestato dalla parte ricorrente e la partecipazione al concorso straordinario in commento, ha ritenuto di poterla escludere de plano da quest'ultima procedura, tenendo in non cale l'effetto prodotto dalle sue determinazioni precedenti. A ben vedere, una corretta azione amministrativa, una volta rilevato un vizio di legittimità afferente a provvedimento pregressi, avrebbe dovuto risolversi, dapprima ed in ossequio alla regola del contrarius actus, nell'annullamento in autotutela delle graduatorie di istituto in cui la ricorrente, a decorrere dall'a.s. 2007/08, è stata inserita, rendendo così il servizio svolto rilevante ai soli fini fattuali e non giuridici, per poi, conseguentemente, escluderla anche dal concorso straordinario.*

*Nel caso odierno, invece, pare potersi affermare che la p.a. abbia agito mediante la spendita di un potere di autotutela “mascherato” e parziale che, pertanto, non può certo dirsi conforme ai principi che devono connotare il corretto esercizio dell'agere amministrativo ed il rapporto giuridico tra pubblici poteri e consociati.”*

## **2. Violazione di legge: violazione dell'art. 21 nonies della L. 241-90 nell'esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela**

Quandanche si ritenesse rituale l'annullamento d'ufficio “ufficioso” del provvedimento amministrativo già consolidato, se ne evidenzia la palese tardività alla luce dell'art. 21-nonies L. 241-90, così come riformato dall'art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021.



La predetta disciplina subordina l'esercizio del potere di annullamento in autotutela alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico e il rispetto di un termine ragionevole dall'adozione dell'atto originario, "comunque non oltre a dodici mesi".

In giurisprudenza si rilevano due orientamenti in ordine ai presupposti di cui all'art. 21 nonies della l. 241/90, secondo uno dei quali "il superamento del rigido termine di diciotto mesi - entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza" per valutare la tempestività dell'annullamento d'ufficio nel bilanciamento con la tutela dell'aspettativa del richiedente (cfr. da ultimo, T.A.R. , Roma , sez. I , 21/03/2022 , n. 3209; T.A.R. , Napoli , sez. IV , 14/01/2022 , n. 300); secondo altre pronunce, in presenza di un comportamento negligente della parte richiedente, il limite temporale non opererebbe affatto (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 12/04/2021 , n. 2971, secondo cui "La lettura costituzionalmente orientata dell' art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990 porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all'adozione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione distortendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l'amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il



provvedimento favorevole; nel caso contrario, non potendo l'ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale è impedita la rimozione dell'atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario”), con la conseguenza che sembrerebbe possibile agire in autotutela, in siffatte ipotesi, in ogni tempo.

Alla luce dell'ultimo orientamento citato, l'Amministrazione convenuta non potrà giustificare il proprio operato obiettando un'eventuale induzione in errore, determinata da un comportamento del candidato nell'aver descritto la propria posizione “distorcendo la realtà fattuale”, dal momento che – così come risulta dalle domande inoltrate per l'accesso alle graduatorie per le supplenze – il candidato ha costantemente dichiarato il titolo di laurea per l'insegnamento nella c.d.c. A046.

Dinanzi a tale dichiarazione, costituiva un preciso obbligo di istruttoria ai sensi dell'art. 6 L. 241-90 in capo all'amministrazione convenuta ricevente la verifica dell'idoneità del titolo dichiarato.

I provvedimenti di inserimento nelle graduatorie e, a fortiori, quelli di convalida della posizione assunta in graduatoria valgono senz'altro a cristallizzare l'orientamento dell'Amministrazione sull'idoneità del titolo, cosicché la successiva revoca risulta oltremodo tardiva, pertanto illegittima.

### **3. Eccesso di potere: ingiustizia grave e manifesta sotto il profilo della violazione della tutela dell'affidamento incolpevole ingenerato nel ricorrente**

L'esito positivo dei molteplici controlli operati dall'Amministrazione nel corso degli anni, con la conseguente progressione della carriera professionale del docente, il quale ha accumulato titoli di servizio utili all'ammissione ad una procedura riservata ai dipendenti dell'Amministrazione a tempo determinato, ha determinato senz'altro nel ricorrente un legittimo affidamento nell'idoneità dei titoli posseduti.

Ad ulteriore conforto della meritevolezza della posizione vantata dal ricorrente si evidenzia un recente orientamento manifestato dalla giurisprudenza amministrativa, che valorizza il legittimo affidamento maturato dal candidato circa l'idoneità del titolo già dichiarato e convalidato dall'amministrazione, al fine di valutare l'illegittimità del potere in autotutela esercitato in modo officioso e tardivo.





Di seguito si riporta integralmente un passo della motivazione addotta dal Tar Lazio sede di Roma nella sentenza 8620/2022, già citata:

“Dirimente, ai fini della risoluzione dell’odierna controversia, è il fatto che il mancato possesso di un valido titolo di accesso all’insegnamento sulla classe di concorso 43/A (oggi A-22) sia stato rilevato dall’articolazione regionale del Ministero intimato dopo più di dieci anni, nel corso dei quali la stessa amministrazione ha sempre riconosciuto detto titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento, tanto che la ricorrente, come sopra anticipato, è stata iscritta per diverso tempo nella terza fascia delle graduatorie di istituto e, per l’effetto, ha maturato una considerevole esperienza di insegnamento in qualità di docente precaria.

6.2 Nel caso di specie, invero, **l’amministrazione, dopo anni di provvedimenti favorevoli** (accoglimento delle istanze di inserimento nelle graduatorie di istituto in sede di aggiornamento delle stesse a decorrere dall’a.s. 2007/2008) **e dopo aver stipulato con la medesima docente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, tanto da consentirle di poter maturare abbondantemente i requisiti di servizio necessari per partecipare alla procedura concorsuale in argomento, indetta al dichiarato fine di arginare il fenomeno del precariato nel comparto scuola, ha sostanzialmente deciso di disconoscere la sua attività amministrativa precedente, escludendo ad abrupto la candidata.**

Risulta evidente il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell’insegnamento sulla classe di concorso anelata, atteso che, come peraltro evidenziato dalla stessa p.a. nei chiarimenti depositati in giudizio nel mese di settembre 2021, i requisiti per l’accesso a tale classe di concorso erano già contenuti nel d.m. n. 39/1998, posto che il successivo d.P.R. n. 19/2016, applicabile all’odierna procedura selettiva, così come modificato dal d.m. n. 259/2017, non reca alcuna prescrizione innovativa al riguardo. Affidamento che, nel caso di specie, risulta essere anche incolpevole, non risultando agli atti che le citate determinazioni dell’amministrazioni possano essere state sviate dalla presentazione di documenti e/o dichiarazioni non veritiere da parte dell’odierna ricorrente.

6.3 Come noto, all’amministrazione è consentito, in via generale e astratta, di agire in autotutela, al fine di rimuovere ex post i rilevati profili di illegittimità della pregressa azione amministrativa, mediante l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/90, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.





Nell'odierna vicenda, tuttavia, la p.a., attesa la connessione oggettiva e pregiudiziale tra il pregresso servizio con contratti a tempo determinato prestato dalla parte ricorrente e la partecipazione al concorso straordinario in commento, ha ritenuto di poterla escludere de plano da quest'ultima procedura, tenendo in non cale l'effetto prodotto dalle sue determinazioni precedenti. A ben vedere, una corretta azione amministrativa, una volta rilevato un vizio di legittimità afferente a provvedimento pregressi, avrebbe dovuto risolversi, dapprima ed in ossequio alla regola del *contrarius actus*, nell'annullamento in autotutela delle graduatorie di istituto in cui la ricorrente, a decorrere dall'a.s. 2007/08, è stata inserita, rendendo così il servizio svolto rilevante ai soli fini fattuali e non giuridici, per poi, conseguentemente, escluderla anche dal concorso straordinario.

Nel caso odierno, invece, pare potersi affermare che la p.a. abbia agito mediante la spendita di un potere di autotutela "mascherato" e parziale che, pertanto, non può certo dirsi conforme ai principi che devono connotare il corretto esercizio dell'agere amministrativo ed il rapporto giuridico tra pubblici poteri e consociati.

6.4 Peraltro, va altresì rilevato come **la legittimità di un'azione di annullamento officiosa, avente ad oggetto i provvedimenti di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto degli anni precedenti, alla luce dei dettami del richiamato art. 21-nonies della legge generale sul procedimento amministrativo, non sia affatto scontata nel caso in esame, sia in termini di tempestività, posto che la norma fa riferimento ad un "tempo ragionevole" che, comunque, non può superare i dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, sia dal punto di vista dell'interesse pubblico alla rimozione di tali atti, tenuto conto che in questi anni la docente ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare.**

6.5 Oltre ad un'ipotesi di lesione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente nel corso di questi anni, in cui la stessa amministrazione ha considerato idoneo il suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso in parola, **nel caso odierno pare altresì possibile apprezzare il sintomo di eccesso di potere consistente nell'ingiustizia grave e manifesta.** Quest'ultimo, differenziandosi dalla disparità di trattamento, non essendo basato su una comparazione con la situazione vantata da altri soggetti, viene in rilievo allorché si registri una violazione dei criteri di equilibrio e di ragionevole proporzione nella scelta degli interessi da tutelare, con lesione del principio di equità, avuto riguardo alla posizione di un singolo individuo.



6.6 Orbene, nel caso di specie pare sussistere il citato indice sintomatico, tenuto conto che l'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli adottati dalla stessa p.a. nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con l'odierno provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario.”

Non vi è chi non veda l'ingiustizia manifesta causata dal provvedimento di esclusione dal concorso da parte dell'amministrazione che, in prima battuta ha valutato in molteplici occasioni il titolo dichiarato dal candidato come idoneo per l'accesso all'insegnamento per la c.d.c. 046. Ciò ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento sulla base del quale lo stesso ha fondato la propria carriera scolastica, svolgendo

A fortiori nel caso di specie, il candidato – successivamente all'emissione del bando di concorso avvenuta nel 2020 ma prima dello svolgimento delle prove nel 2022 – ha conseguito, per mero scrupolo, l'esame integrativo di statistica economica, con la conseguente idoneità del titolo di accesso.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

Tanto premesso e considerato, il ricorrente, ut sopra rappresentato e difeso

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma per l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI DI MERITO**

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli nella parte in cui non riconoscono il possesso del titolo di accesso valido per l'accesso alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale del 499/2020 per la classe di concorso A046, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito



pubblicata dall'USR Lombardia in virtù del punteggio derivante dalla somma dei titoli e dell'esame già svolto, per i motivi addotti in premessa.

Voglia altresì annullare tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite”.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Bando di concorso DD 21 aprile 2020 n. 499
2. DD 5 gennaio 2022 n. 23
3. Domanda di partecipazione al concorso
4. Comunicazione USR controllo titoli (mail 30.12.22)
5. Risposta Tiraboschi (mail 7 gennaio 2023)
6. Comunicazione avvio procedimento esclusione (mail USR 12.5.23)
7. Chiarimenti Tiraboschi
8. Comunicazione di esclusione (mail USR 15.6.23)
9. Decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 847 del 15.6.23
10. Decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 884 del 16.6.23
11. Graduatoria allegata a decreto c.d.c A046
12. Diploma di laurea
13. Domanda inserimento g.i. 2009
14. Domanda inserimento g.i. 2013
15. Domanda inserimento g.i. 2015
16. Domanda inserimento g.p.s. 2020
17. Domanda inserimento g.p.s. 2022
18. Decreto convalida punteggio G.I. 2018
19. Decreto convalida punteggio G.P.S. 2023
20. Contratti di lavoro a tempo determinato
21. Avviso emesso dall'USR Lombardia il 18/07/2023 n. prot. 19183 di apertura delle operazioni di reclutamento per l'a.s. 2023-24, per la classe di concorso A046



Si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso a tutti i controinteressati, identificati nei candidati elencati nel Decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 884 del 16.6.23 che approva le graduatorie di merito del concorso indetto con DD 21 aprile 2020 n. 499 come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23 per la c.d.c. A046 – scienze giuridico ed economiche, con allegata la graduatoria per la regione Lombardia, tramite la pubblicazione sul sito MIM – atti di notifica.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0564417341 / 05641768093 e/o al seguente indirizzo pec: [laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it) e/o [m.pelosi@pec.it](mailto:m.pelosi@pec.it)

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego, sicchè è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325,00.

Grosseto, 4 settembre 2023

Michele Pelosi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato